

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1016 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2023
che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di
origine animale importati dalla Cina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/994/CE della Commissione ⁽²⁾ si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a vietare l'importazione di tali prodotti. L'articolo 2, paragrafo 2, prevede due deroghe a tale divieto.
- (3) Conformemente alla prima deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato, parte I, della decisione 2002/994/CE in conformità delle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria applicabili ai prodotti di cui trattasi.
- (4) Conformemente alla seconda deroga, gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione dei prodotti elencati nell'allegato, parte II, della decisione 2002/994/CE accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta a un'analisi chimica tesa a garantire che i prodotti suddetti non presentano alcun pericolo per la salute dell'uomo.
- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione ⁽⁴⁾, ha introdotto alcuni derivati lipidici, come la vitamina D3 e i precursori utilizzati per la produzione di vitamina D3, come prodotti altamente raffinati. Tale modifica è stata introdotta perché ogni rischio per la salute pubblica e degli animali è eliminato dal trattamento specifico di tali prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione 2002/994/CE, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi (GU L 299 del 18.11.2022, pag. 5).

- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁵⁾ dispone che i prodotti altamente raffinati ottenuti da unglati possono entrare nell'Unione se provengono dai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII di tale regolamento. La Cina è tra i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII di tale regolamento. La vitamina D3 e i precursori utilizzati per la sua produzione provenienti dalla Cina dovrebbero pertanto essere autorizzati a entrare nell'Unione conformemente all'articolo 22, lettera a), di tale regolamento.
- (7) La vitamina D3 è un prodotto altamente purificato ed è utilizzata anche nei mangimi per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli animali. La vitamina D3 svolge un ruolo essenziale nel regolare i processi fisiologici del calcio e del fosforo. Al fine di evitare carenze in questa vitamina sono stati autorizzati diversi additivi specificamente adattati all'uso nei mangimi. La vitamina D3 è necessaria anche per la salute e il benessere degli animali. Le importazioni in questione dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di mangimi, come pure di salute pubblica e degli animali. La vitamina D3 e i precursori utilizzati per la sua produzione provenienti dalla Cina dovrebbero pertanto essere autorizzati a entrare nell'Unione conformemente ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (8) È pertanto opportuno estendere alla vitamina D3 e ai precursori utilizzati per la sua produzione la deroga al divieto di ingresso nell'Unione dalla Cina a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/994/CE.
- (9) La decisione 2002/994/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2002/994/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2002/994/CE, la parte I è sostituita dalla seguente:

«PARTE I

Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nell'Unione Comunità senza l'attestato di cui all'articolo 3:

- prodotti della pesca, ad eccezione:
 - dei prodotti dell'acquacoltura;
 - dei gamberetti sgusciati e/o lavorati;
 - dei gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca;
- gelatina;
- additivi alimentari quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);
- sostanze da utilizzare come integratori alimentari o in tali integratori quali disciplinati dalla direttiva (CE) 2002/46 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- vitamina D3 destinata al consumo umano e precursori utilizzati per la sua produzione, se conformi ai trattamenti specifici per tali prodotti altamente raffinati (derivati lipidici) di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 (***);
- alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (****);
- solfato di condroitina e glucosamina considerati materie prime per mangimi quali disciplinate dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (*****);
- vitamina D3 da utilizzare come additivo per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) e precursori utilizzati per la sua produzione, per mangimi per animali d'allevamento e alimenti per animali da compagnia quali disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009;
- L-cisteina e L-cistina da utilizzare come additivi per mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003.

(*) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(**) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(***) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

(****) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(*****) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).

(*****) Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).».